



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 3

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI ISOARDI MANUELE (MOVIMENTO 5 STELLE), FIERRO ANIELLO (COSTITUENTE DEI BENI COMUNI) E GARELLI PIERLUIGI (GRUPPO CONSILIARE AUTONOMO) IN MERITO A: "APPLICAZIONE DELLA LEGGE 215/2012 - DISPOSIZIONI PER PROMUOVERE IL RIEQUILIBRIO DELLE RAPPRESENTANZE DI GENERE NEI CONSIGLI E NELLE GIUNTE DEGLI ENTI LOCALI E NEI CONSIGLI REGIONALI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA' NELLA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" -

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- questa Amministrazione Comunale non ha finora dato corso all'applicazione di quanto previsto dalla Legge di cui in oggetto, con particolare riferimento alla modifica dello Statuto dell'Ente, come previsto dall'Art. 1 comma 2 della suddetta legge;
- numerose comunicazioni e sollecitazioni, sia scritte che verbali, sono intercorse tra le principali Associazioni di promozione sociale ('Se non ora quando', 'Mai più sole', altre) e l'Amministrazione Comunale di Cuneo senza aver avuto significative risposte, in merito all'applicazione della predetta legge;

CONSIDERATO CHE

lo Statuto del Comune di Cuneo all'art. 22- "Nomine, designazioni e revoche" non fa alcun riferimento alla Costituzione né alle norme di legge in materia di parità di genere;

VISTA

la sentenza del Consiglio di Stato n. 93/2015 del 19/01/2015 che ha risposto al quesito su quali iniziative possano essere prese nei confronti degli enti locali che non hanno adeguato gli statuti e i regolamenti comunali alle disposizioni in questione entro i sei mesi fissati dal legislatore, come di seguito riportato:

«.....A norma dell'art. 120 della Costituzione, nel testo formalmente riscritto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, i poteri sostitutivi possono essere esercitati dal Governo nei confronti delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di "...mancato rispetto ... della normativa comunitaria ... ovvero quando lo richiedono ... la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali".

Orbene, l'osservanza della parità di genere attiene senza dubbio alla "tutela dei livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali".

Al riguardo, basti considerare che l'eguaglianza tra i sessi nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, affermata dall'art.51, primo comma, della Carta costituzionale è una specificazione del principio di uguaglianza (Corte Cost. n. 166/1973), già espresso dall'art. 3 Cost., ed esclude, quindi, che possano esserci discriminazioni attinenti al sesso. Il principio della parità tra uomo e donna in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione, è affermato, altresì, **dall'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**, sicché si caratterizza anche come cardine del diritto comunitario. Va ancora considerato che il testo originario dell'art. 51 Cost. si limitava a sancire il principio delle pari opportunità tra i sessi, mentre l'integrazione introdotta al comma 1 dell'art. 51 dalla legge costituzionale n. 1 del 2003 "A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini" sta a significare che la promozione delle pari opportunità non è demandata soltanto al legislatore, ma coinvolge tutti i pubblici poteri. Pertanto, da un lato le misure legislative devono essere "volte a promuovere i punti di partenza e a realizzare la pari dignità sociale di tutti i cittadini" (Corte cost. n. 422 del 1995), dall'altro **tutti i pubblici poteri sono tenuti a osservare il principio dell'eguaglianza tra i sessi, anche nell'adozione dei provvedimenti amministrativi** (obbligo ampiamente esplorato e sancito dalla giurisprudenza amministrativa). Ed è proprio nel contesto delle misure legislative volte ad adempiere i precetti costituzionali appena richiamati che si inseriscono sia il novellato comma 3 dell'art. 6 del d.lgs. n. 267 del 2000, che dispone che **"gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125** e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli

organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, **nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti**”, sia la correlata disposizione che prevede che l’adeguamento degli statuti e dei regolamenti comunali debba aver luogo **entro sei mesi** dall’entrata in vigore della legge n. 215 del 2012 (art. 1, comma 2). A fronte di un intervento legislativo volto a dare attuazione a una specificazione del principio di eguaglianza tra uomo e donna nell’accesso alle cariche elettive, sarebbe fuorviante concludere che il termine di sei mesi non ha alcun rilievo, in quanto per la sua inosservanza il legislatore non ha previsto una specifica sanzione. **Infatti, vertendosi in materia di riconoscimento di diritti costituzionali fondamentali, il superamento del termine di sei mesi senza che si sia proceduto all’adeguamento dello statuto (le stesse considerazioni valgono per i regolamenti degli enti locali) rappresenta una violazione di principi costituzionali che qualificano la stessa struttura democratica dello Stato e che non possono, pertanto, essere decurtati, attenuati o violati. Si deve, invece, ritenere, per le ragioni di ordine costituzionale e legislativo sopra esposte, che lo Statuto, in quanto atto normativo fondamentale che disciplina l’organizzazione e il funzionamento dell’ente locale, debba contenere le norme volte ad assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e che l’omesso adeguamento entro il termine di sei mesi fissato dal legislatore, determini una situazione di grave anti giuridicità che legittima il ricorso a poteri sostitutivi, anche se non fa venir meno il potere degli enti locali di adeguare gli statuti e i regolamenti (omissis).....si può affermare che l’omesso adeguamento dello statuto entro il termine di sei mesi previsto dalla legge n. 215 del 2012 costituisce il presupposto per l’esercizio dei poteri sostitutivi, secondo un procedimento i cui lineamenti si traggono dagli artt. 136, 137 e 138 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali.»;**

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

ad attivarsi da subito per l’adeguamento dello Statuto e del Regolamento comunale, come dettato dalla Legge 215/2012, affinché gli stessi strumenti recepiscano i contenuti delle norme Comunitarie, Costituzionali e legislative nazionali per garantire le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, anche al fine di evitare l’intervento dei poteri sostitutivi.

Riferimenti normativi:

1. Trattato di Roma, 1957
2. L. 125/1991
3. Trattato di Amsterdam, 1997
4. Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 2000
5. Trattato di Lisbona, 2009 – artt. 21,23
6. Carta per le donne, Commissione Europea, 2010
7. Convenzione di Istanbul, 2012 – ratificata dall’Italia nel 2013
8. Costituzione Italiana – artt. 3,51/Legge Costituzionale n. 3 del 2001
9. L. 570/1960
10. L. 28/2000
11. D.lgs. 267/2000
12. D.lgs. 165/2001
13. L.165/2004
14. D.lgs. 198/2006
15. D.lgs. 156/2010
16. L. 120/2011
17. L. 215/2012.